




CITTA' DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RIPRESE AUDIO-VIDEO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 48 ADOTTATA DAL CONSIGLIO
COMUNALE NELLA SEDUTA DEL 17-11-2016



TITOLO I NORME GENERALI

ART. 1 - FINALITÀ

Il Comune di Amantea, perseguendo finalità di trasparenza e pubblicità, attribuisce alla diffusione audio-video, su internet tramite il sito istituzionale, delle sedute del Consiglio Comunale, una funzione utile a favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente. Il presente Regolamento, in ottemperanza all'articolo 46 del Regolamento del Consiglio Comunale (approvato con deliberazione n. 02 adottata dal consiglio comunale nella seduta del 02.02.2004, modificato ed integrato con la deliberazione n° 32 adottata dal consiglio comunale nella seduta del 29.09.2005), disciplina l'attività di ripresa audio-video delle sedute consiliari ammessa nelle seguenti forme:

- a) riprese effettuate direttamente dal Comune;
- b) riprese effettuate nell'esercizio del diritto di cronaca;
- c) diffusione in forma totale delle riprese;

Non sono ammesse altre forme di ripresa.

Le norme del presente Regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi Regolamenti comunali vigenti.

ART. 2 - INFORMAZIONE SULL'ESISTENZA DI STRUMENTI DI RIPRESA

Il Presidente del Consiglio Comunale ha l'onere di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta consiliare circa l'esistenza di videocamere e la successiva trasmissione e riproduzione, ferma restando la presenza, anche ai fini della conoscenza da parte del pubblico, di specifici cartelli di informativa, di cui all'art. 5.

ART. 3 - GESTIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI E TUTELA DEI DATI SENSIBILI

Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come sensibili e giudiziari, il Presidente del Consiglio Comunale richiama i componenti del Consiglio Comunale ad un comportamento consono al ruolo che ricoprono, in modo che evitino di divulgare dati personali non attinenti alla discussione, inutili e inopportuni e può, in caso di mancata osservanza da parte dei Consiglieri, limitare la ripresa, a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione.

In ogni caso, al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati sensibili e giudiziari, per tutelare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, sono vietate le riprese audiovisive ogniquale volta le discussioni consiliari abbiano per oggetto dati di tale natura o più in generale dati che presentino rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 5).

Il Presidente del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 39, D.Lgs. 267/2000, nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute del Consiglio, ha il potere di intervenire per far sospendere le riprese, ove lo ritenga opportuno e nei casi in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare.

ART. 4 - LIMITI DI TRASMISSIONE E COMMERCIALIZZAZIONE

E' esclusa ogni forma di diffusione parziale.

E' vietato il commercio del materiale audiovisivo da parte di chiunque.

Restano ferme le conseguenze giuridiche che l'ordinamento appresta per la violazione di cui al precedente comma.

TITOLO II

RIPRESE EFFETTUATE DIRETTAMENTE DAL COMUNE

ART. 5 - ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DA PARTE DEL COMUNE DI AMANTEA

Il Comune di Amantea può disporre la ripresa e la documentazione diffusa su internet, sul proprio sito web delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale, informando adeguatamente tutti i presenti della presenza delle telecamere e della diffusione delle immagini, anche attraverso affissione di avvisi chiari e sintetici agli accessi di ingresso alla sala consiliare e nella sala stessa.

Le riprese verranno effettuate da dipendenti del Comune appositamente formati e diffuse in streaming in contemporanea o in via successiva, sul sito istituzionale dell'Ente. Le registrazioni rimarranno in pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Amantea per il periodo di legge e comunque non superiore a 6(sei), dopodiché le riprese audio-video verranno conservate in forma permanente su supporto informatico in una sezione di archivio, ai sensi delle norme vigenti e del Codice dell'Amministrazione digitale in materia di archivio informatico.

Per garantire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite, le riprese avranno ad oggetto unicamente gli interventi dei relatori e dei componenti del Consiglio Comunale, nella loro totalità.

Viene garantita l'osservanza di una particolare cautela per i dati sensibili e giudiziari, per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di stretta necessità. Resta inteso che, in ogni caso, non potranno essere diffusi dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone.

ART. 6 - TRATTAMENTO DEI DATI E RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA C.D. PRIVACY

Le telecamere preposte alla ripresa della seduta consiliare sono orientate in modo tale per cui il pubblico non venga inquadrato, limitandosi a inquadrare lo spazio riservato al Consiglio Comunale.

Il Consigliere Comunale che non intenda farsi, eccezionalmente, riprendere, comunica tale volontà al Presidente del Consiglio o della Commissione prima dell'inizio delle riprese.

Nel rispetto della generale normativa in materia di *privacy*, cui si rinvia, il Comune di Amantea è individuato titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese effettuate dal Comune. Il Responsabile del trattamento è il Segretario Generale.

Le registrazioni delle sedute restano disponibili nell'archivio del sito istituzionale del Comune dalla data di pubblicazione delle relative delibere, per un periodo di 6(sei) mesi a far data da ciascuna seduta consiliare.

Il Presidente del Consiglio Comunale può autorizzare la diffusione audio dei dibattiti delle sedute in diretta, mediante l'utilizzo del sito internet istituzionale, previa informazione ai Consiglieri e a tutti coloro che intervengono alla seduta, affinché ciascuno adotti le opportune cautele con riferimento alla protezione dei dati sensibili e giudiziari, per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di stretta necessità.

TITOLO III

RIPRESE EFFETTUATE NELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA

ART. 7 - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA

La diffusione delle immagini delle sedute consiliari da parte della televisione, a scopi giornalistici, deve ritenersi in generale consentita, anche senza il consenso degli interessati, sulla base di quanto disposto dagli artt. 136 e ss. D.Lgs. 196/2003 e dal Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica, ai quali il presente Regolamento opera espresso rinvio. I giornalisti professionisti/pubblicisti dovranno accreditarsi - con cineoperatori, fotografi, tecnici di luci e suono - entro le ore 17 del giorno precedente l'inizio dei lavori presso la segreteria del Sindaco, compilando e sottoscrivendo il modulo denominato "*Dichiarazione di assunzione di responsabilità*". Il presidente del Consiglio entro le ore 12 del giorno della convocazione può autorizzare le riprese.

ART. 8 - MODALITÀ DI RIPRESA

Le riprese eseguite ai sensi dell'articolo precedente dovranno essere effettuate dagli spazi riservati al pubblico o appositamente individuati.

Non è consentito l'impianto dei fari illuminanti se non nelle fasi strettamente necessarie alle riprese televisive.

Non è, in ogni caso, consentito l'allaccio alla rete elettrica comunale.

ART. 9 - INTERVISTE

Gli Amministratori, i Consiglieri comunali e, in ogni caso, tutti coloro che dovessero essere interpellati, potranno concedere interviste esclusivamente all'esterno della sala consiliare, al fine di evitare ogni intralcio ai lavori del Consiglio durante lo svolgimento delle sedute.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 10 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 11 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore, ad intervenuta esecutività della relativa deliberazione consiliare di approvazione.